

Causa C-282/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

22 giugno 2020

Interveniente:

Spetsializirana prokuratura

Imputato:

ZX

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento si svolge a norma degli articoli 485 e segg. del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale, Bulgaria; in prosieguo: l'«NPK»).

Nell'esaminare l'imputazione nell'ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ha constatato che l'accusa presenta vizi dovuti ad ambiguità e incompletezze. La normativa nazionale non prevede la possibilità di sanare detti vizi. Si pone, quindi, la domanda se dette ambiguità e incompletezze debbano nondimeno essere sanate e, in caso affermativo, secondo quali modalità.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

La domanda è proposta ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE.

Questioni pregiudiziali

Se una disposizione nazionale, ossia l'articolo 248, paragrafo 3, del Nakazatelen protsesualen kodeks (codice di procedura penale) della Repubblica di Bulgaria, in forza della quale all'esito della prima udienza nell'ambito di un procedimento penale (udienza preliminare) non è prevista alcuna norma processuale in base alla quale sia possibile eliminare un'ambiguità o un'incompletezza del contenuto dell'atto di imputazione che comportino la violazione del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa, sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e con l'articolo 47 della Carta.

In caso di risposta negativa: se un'interpretazione delle disposizioni nazionali sulla modifica dell'accusa che consenta al pubblico ministero di porre rimedio in udienza di trattazione a tale ambiguità e incompletezza dell'atto di accusa in modo da tener conto in modo effettivo ed efficace del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa sia conforme alle disposizioni di cui sopra nonché all'articolo 47 della Carta, oppure se sia conforme alle succitate norme disapplicare il divieto nazionale di sospensione del procedimento giudiziario e di rinvio della causa al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di imputazione.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), (in prosieguo: la «direttiva») articolo 6, paragrafo 3

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a, C-612/15, ECLI:EU:C:2018:392

Sentenza del 14 maggio 2020, UY, C-615/18, ECLI:EU:C:2020:376.

Sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C-704/18, ECLI:EU:C:2020:92

Disposizioni nazionali citate

Nakazatelen kodeks (Codice penale, Bulgaria; in prosieguo: l'«NK»), articolo 244, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1; articolo 243

Nakazateleno-protsesualen kodeks («NPK»), articolo 246, paragrafi 2 e 3, articolo 248, paragrafo 5, punto 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, punto 3, articolo 249, paragrafi 2 e 4, punto 1, articolo 287, articolo 288, articolo 335, paragrafo 1, punto 1, articolo 351, paragrafo 2

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha esercitato l'azione penale nei confronti di ZX per possesso, il 19 luglio 2015 fino alle ore 1.30, di moneta falsa in corso legale in Bulgaria e all'estero — ossia 88 banconote da EUR 200 ciascuna — che sapeva essere contraffatte, condotta punibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 244, paragrafo 2 - in combinato disposto con l'articolo 244, paragrafo 1 - dell'NK.
- 2 Nell'udienza preliminare è stata espressamente discussa la legittimità dell'atto di imputazione, che non è stata contestata dalla difesa. Il giudice ha accertato la legittimità formale dell'atto di imputazione.
- 3 Dopo aver assunto tutte le prove, il giudice, nell'esaminare i requisiti per l'audizione delle parti e per la pronuncia della sentenza, ha constatato che l'atto di imputazione presentava effettivamente un certo grado di ambiguità e di incompletezza che era passato inosservato nell'udienza preliminare.
- 4 Il periodo del possesso delle 88 banconote contraffatte non è indicato con precisione, in quanto nella parte relativa ai fatti è indicato un periodo più lungo, mentre nella parte conclusiva è indicato un periodo di un'ora e mezza soltanto.
- 5 Relativamente alla formulazione dell'addebito a norma dell'articolo 244 dell'NK, uno degli elementi costitutivi della fattispecie di detto articolo è il possesso di moneta falsa «in quantità ingenti». La sussistenza di tale elemento deve essere addotta dal pubblico ministero; ciò rappresenta un requisito per la legittimità dell'atto di imputazione. Nel caso specifico, si sostiene che l'imputato era in possesso di 88 banconote, ma non che questa circostanza costituisse possesso «in quantità ingenti». Ciò porta a concludere che l'atto di imputazione è formalmente illegittimo perché descrive in modo incompleto le caratteristiche giuridiche del fatto punibile come reato. In concreto, non è stato specificato un elemento costitutivo della fattispecie («quantità ingenti»). Tale precisazione è tuttavia necessaria perché l'atto di imputazione sia formalmente legittimo.
- 6 In base al tenore letterale dell'atto di imputazione, l'imputato era in possesso di «moneta falsa». La formulazione dell'articolo 244, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo dell'NK, fa invece riferimento a «moneta contraffatta»; in nessun punto dell'articolo 244, paragrafi 2 e 1, figura il termine «moneta falsa». D'altro canto, l'articolo 244 dell'NK è una fattispecie circostanziata del reato base di cui all'articolo 243 dell'NK, che stabilisce che per «contraffazione di moneta» si intende la «fabbricazione di falsa moneta» o l'«alterazione di moneta autentica». Di conseguenza, la «falsa moneta» è un sottotipo della «moneta contraffatta». Per questo motivo nell'atto di imputazione deve figurare non solo la denominazione più puntuale di moneta «falsa», bensì anche la denominazione più generale, ossia di moneta «contraffatta».
- 7 Il fatto di cui all'articolo 244 dell'NK è una variante del reato base di cui all'articolo 243 del medesimo codice. Pertanto, alcuni elementi della fattispecie di

cui all'articolo 244 dell'NK figurano nella formulazione dell'articolo 243 dell'NK e non separatamente nella formulazione dell'articolo 244 del medesimo codice. Ciò riguarda in primo luogo il criterio di punibilità dell'oggetto del reato «contraffatto» e «falso», poiché le definizioni di queste nozioni sono contenute nell'articolo 243 dell'NK. In secondo luogo, ciò concerne l'elemento aggiuntivo dell'oggetto del reato «(...) convertibile in Bulgaria e all'estero», anch'esso contenuto esclusivamente nell'articolo 243 dell'NK.

- 8 I suddetti elementi costitutivi della fattispecie sono menzionati testualmente nell'atto di imputazione, ma senza alcun riferimento alla disposizione che li contiene; l'articolo 243, paragrafo 1, dell'NK, infatti, non è menzionato.
- 9 Per questo motivo, nella qualificazione giuridica l'elemento letterale differisce dall'elemento numerico, poiché, a parole, sono stati riportati elementi di cui all'articolo 243, paragrafo 1, dell'NK, senza tuttavia alcun riferimento al numero dell'articolo. È pertanto necessario aggiungere che l'addebito si basa non solo sull'articolo 244, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 244, paragrafo 1, dell'NK, ma anche sull'articolo 244, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 244, paragrafo 2, e in combinato disposto con l'articolo 243, paragrafo 1, dell'NK.
- 10 All'udienza del 12 giugno 2020, il giudice nazionale ha evidenziato i suddetti vizi dell'atto di imputazione. Il pubblico ministero ha dichiarato di essere disposto a sanare detti vizi modificando l'accusa mediante rettifica dell'atto di accusa, ossia specificando il periodo di possesso delle 88 banconote, chiarendo se queste rappresentino una «quantità ingente» e se si tratti di moneta contraffatta, nonché citando correttamente i numeri degli articoli nella valutazione giuridica.
- 11 La difesa ha dichiarato il suo consenso alla modifica dell'atto di imputazione, ove questo sia l'unico modo per sanare i vizi ivi contenuti.
- 12 Spetta al giudice nazionale decidere se i vizi dell'atto di imputazione possano essere sanati con una dichiarazione del pubblico ministero in udienza.
- 13 Detto giudice ritiene che tali vizi siano per loro stessa natura rilevanti, in quanto incidono sulla regolarità del procedimento penale. Tale ambiguità e incompletezza dell'atto di imputazione impedisce infatti al giudice di emettere la sua sentenza, in quanto alcuni elementi, parti del reato o la valutazione giuridica dello stesso figurerebbero per la prima volta nella sentenza. Ciò è illegittimo, poiché l'imputato deve essere informato in merito a tutti gli elementi dell'accusa per potersi difendere e non solo al momento della pronuncia della sentenza, che può anche essere di condanna. Il giudice non può neppure pronunciare una sentenza in cui riproduce il contenuto incompleto dell'atto di imputazione, poiché ciò costituirebbe una violazione del principio di legalità, in quanto detta sentenza (che si tratti di una condanna o di un'assoluzione) riguarderebbe un fatto composto da un numero minore di elementi della fattispecie rispetto a quanto previsto dalla legge.

- 14 Il giudice del rinvio ritiene che avrebbe dovuto accertare i vizi già nell'udienza preliminare, sospendere il processo e rinviare la causa al pubblico ministero invitandolo a porre rimedio ai vizi con un nuovo atto di imputazione. Orbene, ciò non si è verificato.
- 15 A causa delle specificità del diritto nazionale, non è possibile sanare i vizi dell'atto di imputazione dopo l'udienza preliminare. Si pone quindi la questione se lo strumento procedurale proposto dall'accusa, ossia la sanatoria dei vizi mediante modifica dell'accusa, possa essere applicato.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 16 La procura non si è pronunciata in merito al rinvio pregiudiziale.
- 17 La difesa ritiene che non sia necessario presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale poiché non è possibile porre rimedio alla violazione del diritto processuale.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 18 Con l'atto di imputazione il pubblico ministero sottopone al giudice uno specifico addebito e il giudice decide nel merito dichiarando l'imputato colpevole o non colpevole. Un atto di imputazione è considerato corretto e formalmente legittimo se soddisfa determinati requisiti dell'NPK.
- 19 L'atto di imputazione deve necessariamente contenere in forma integrale tutti gli elementi della fattispecie (elementi costitutivi della fattispecie). Alla luce dei fatti del procedimento principale, i seguenti elementi sono obbligatori:
 - il tempus commissi delicti deve essere indicato in modo chiaro e inequivocabile;
 - se il testo della disposizione di legge contiene alcuni elementi che, complessivamente, qualificano il fatto come reato, l'atto di imputazione deve riportare tutti i suddetti elementi senza ometterne alcuno;
 - se una norma penale prevede la fattispecie base di un determinato reato e la norma penale successiva prevede una fattispecie speciale del medesimo reato (ossia un'ipotesi particolare dello stesso), quando riferito alla fattispecie speciale, l'atto di imputazione deve riportare tutti gli elementi, compresi quelli costitutivi della fattispecie base;
 - nell'atto di accusa devono essere indicati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, sia a parole sia in cifre, il che significa che devono essere indicati sia in lettere sia in cifre, cioè sotto forma di indicazione numerica della norma giuridica (articolo, paragrafo, punto, lettera) che li prevede.

- 20 Fino alla riforma del 2017, il giudice aveva il diritto di porre fine al giudizio in qualsiasi momento del procedimento e di rinviare il caso al pubblico ministero affinché sanasse i vizi di contenuto dell'atto di imputazione. Un potere analogo era conferito anche al giudice di secondo grado, così come al giudice di legittimità, che lo esercitava impartendo istruzioni vincolanti al giudice di secondo grado.
- 21 Dopo la riforma del 2017 questo potere può essere esercitato solo durante l'udienza preliminare in primo grado. Una volta che essa è conclusa, la legge non prevede una procedura per sanare vizi di tale natura. In particolare, il rinvio della causa al pubblico ministero è espressamente vietato.
- 22 La prima questione verte sull'interrogativo se il divieto nazionale di discutere, dopo l'udienza preliminare, dei vizi presenti nelle informazioni fornite in relazione all'imputazione e la conseguente impossibilità di sanare tali vizi sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che a sua volta prescrive una normativa nazionale che assicuri la fornitura di «informazioni dettagliate sull'accusa», vale a dire informazioni chiare, complete e coerenti in merito all'imputazione.
- 23 La legislazione nazionale ammette eccezioni e una discussione sulla qualità delle informazioni relative all'imputazione, ma solo ed esclusivamente in sede di udienza preliminare. Con la questione si chiede se la limitazione esclusiva alla suddetta udienza preliminare sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva o se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa trova applicazione anche dopo l'udienza preliminare, in particolare nelle successive udienze, una volta che l'istruzione probatoria sia conclusa ma il giudice non si sia ancora pronunciato nel merito.
- 24 In altri termini, dunque, ove il diritto all'informazione non sia stato rispettato fino al momento dell'udienza preliminare e ove il vizio non venga sanato neanche in detta udienza, ciò comporta che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, una volta conclusa l'udienza preliminare, detto diritto non deve più essere rispettato?
- 25 La seconda questione viene posta solo nel caso in cui la Corte di giustizia pervenga alla conclusione che il diritto dell'Unione osta a una disciplina nazionale che, successivamente all'udienza preliminare, non preveda alcuna misura processuale per sanare una violazione della normativa processuale connessa al diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico.
- 26 Ciò richiede un'interpretazione conforme del diritto interno, in modo da garantire, in ultima analisi, i necessari diritti di difesa. Sebbene l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva abbia effetto diretto, è nondimeno necessario che una normativa processuale nazionale conferisca efficacia a tale effetto diretto (sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2020, UY, C-615/18, ECLI:EU:C:2020:376, punti 69, 72, 73 e 75).

- 27 Questa normativa processuale può assumere due aspetti.
- 28 Il primo sarebbe che il giudice investito della causa adotti durante l'udienza misure procedurali atte a garantire che la violazione procedurale sia sanata e che il diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa sia pienamente rispettato. Ciò potrebbe verificarsi con l'aiuto delle norme nazionali sull'interpretazione in caso di lacune della legge, per cui nel caso di specie l'assenza di una disposizione di legge finalizzata a sanare vizi procedurali di tale natura dopo l'udienza preliminare renderebbe necessaria l'applicazione in via analogica dell'istituto della modifica dell'imputazione. In particolare, il giudice procederebbe nel seguente modo: darebbe al pubblico ministero la possibilità di apportare le opportune modifiche al contenuto per eliminare le ambiguità e le incompletezze dell'atto di imputazione e, successivamente, informerebbe la difesa di tali modifiche e le darebbe la possibilità di presentare le richieste allo stesso connesse, comprese nuove richieste di prove.
- 29 La modifica dell'imputazione rappresenta uno strumento per cambiare alcuni parametri dell'accusa durante il giudizio. Ciò avviene senza la previa sospensione del procedimento giudiziario e il rinvio al pubblico ministero per apportare le modifiche e il successivo riavvio della fase processuale. La modifica dell'imputazione è ammissibile sia in forza di nuove circostanze che la rendono necessaria, sia nel caso in cui non si verificano circostanze siffatte, ma il pubblico ministero abbia commesso un errore nella formulazione dell'atto di imputazione. La modifica dell'imputazione comporta garanzie per la difesa: in concreto, su richiesta di quest'ultima, il dibattimento deve essere interrotto per consentirle di prepararsi relativamente all'imputazione modificata. In alcuni casi, le dichiarazioni dell'imputato effettuate precedentemente perdono la loro efficacia giuridica e questi può rilasciare ulteriori dichiarazioni; la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto della difesa di presentare nuove istanze istruttorie in relazione alle modifiche. Per contro, la giurisprudenza nazionale non si è ancora occupata della modifica dell'imputazione come strumento di correzione degli errori procedurali nell'atto di imputazione. Attualmente, poiché è già in vigore un esplicito divieto di sospensione del procedimento giudiziario e di rinvio della causa al pubblico ministero, esiste la possibilità di una nuova e più ampia interpretazione della disposizione sulla modifica dell'accusa, in modo che in essa rientrino anche i casi in cui l'atto di imputazione manifesti taluni errori procedurali, compresa l'ambiguità del *tempus commissi delicti* e l'incompletezza dell'enunciazione degli elementi costitutivi della *fattispecie* e delle pertinenti disposizioni nella valutazione giuridica.
- 30 Fondamento di questa interpretazione è il principio interpretativo generalmente riconosciuto dell'«argomento a fortiori». Se è lecito introdurre un *tempus commissi delicti* completamente nuovo e diverso, a maggior ragione dovrebbe essere lecito specificare meglio il periodo già indicato. Se è lecito modificare la valutazione giuridica in modo così sostanziale da formulare un addebito per un reato completamente diverso e/o più grave, a maggior ragione dovrebbe essere

lecito apportare una modifica marginale alla valutazione giuridica, eliminando le incompletezze e integrando gli elementi mancanti.

- 31 Il secondo aspetto consisterebbe nell'applicare la situazione giuridica preesistente alla riforma del 2017, esplicitamente e ripetutamente vietata nell'attuale versione dell'NPK, vale a dire: sospensione del processo, rinvio della causa al pubblico ministero per la predisposizione di un nuovo atto di imputazione e successivo riavvio del processo con una nuova escussione di tutti i testimoni. A tal fine, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare i divieti di cui sopra prescritti dal diritto nazionale e ripristinare la situazione giuridica preesistente al 2017.
- 32 La seconda questione pregiudiziale è volta ad accertare se la prima, la seconda o entrambe le soluzioni giuridiche siano conformi al diritto dell'Unione.
- 33 Ai fini di entrambe le questioni sono rilevanti le disposizioni dell'articolo [47], primo e secondo comma, della Carta, relative alla garanzia di un ricorso effettivo e di un giudice imparziale. In relazione alla prima questione: ove a carico dell'imputato sia presentata un'imputazione incompleta e il giudice non abbia poteri per eliminare detto vizio, questi è esposto al rischio di essere condannato in base a un'accusa incompleta (ossia per un fatto che non soddisfa i requisiti giuridici di un reato) o per un reato effettivo, venendo a conoscenza per la prima volta degli elementi costitutivi della fattispecie di tale reato attraverso la sentenza. Nel primo caso, il requisito della legalità del reato non è soddisfatto e nel secondo caso non lo è il requisito dell'informazione in relazione a tutti gli elementi dell'accusa, circostanza che comporta un processo ingiusto.
- 34 Per quanto riguarda la seconda questione, è necessario valutare quale delle due soluzioni procedurali disponibili per porre rimedio alle ambiguità e alle incompletezze dell'atto di imputazione sia maggiormente conforme ai principi del rimedio efficace e del giudice imparziale.
- 35 La disposizione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta relativa all'esame della causa penale entro un termine ragionevole è rilevante solo per la seconda questione. Ove la Corte di giustizia accerti che il divieto nazionale di rinvio al pubblico ministero dopo l'udienza preliminare non deve essere applicato, ciò comporterebbe il rinvio della causa nonché, necessariamente, una nuova istruzione probatoria completa e, conseguentemente, un ritardo indebito e inutile del procedimento penale. Per contro, ove la Corte si esprima a favore dell'applicazione analogica dell'articolo 287 dell'NPK (modifica dell'accusa) e di questo istituto quale strumento di diritto processuale per eliminare le ambiguità e le incompletezze dell'atto di imputazione, i suddetti vizi potrebbero essere sanati senza bisogno di un rinvio e di una nuova istruzione probatoria completa. L'assunzione di ulteriori mezzi di prova si renderebbe necessaria solo in presenza di una corrispondente richiesta della difesa.